



Università degli Studi di Enna "Kore"

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede legale in Enna, Cittadella Universitaria, cap 94100, codice fiscale ~~UNIVENNA~~, d'ora in poi richiamata con l'espressione "Soggetto promotore", in persona del Presidente e legate ~~responsabilmente~~ prof. Cataldo Salerno, nato a Enna il giorno 1 ~~dicembre~~ 1961,

B

COMUNE di CASTELVETRANO

con sede legale a CASTELVETRANO
Via P. Zona UMBERTO I, n. 1 CAP 91022
ENTRA-CR. 810012.10804 - 00296180817
(d'ora in avanti "Azienda" o "Soggetto ospitante") in persona
del suo legale rappresentante FELICE JUJUOR
ERRANTE ... nato/a
CASTELVETRANO (TP) il 28-04-1972.

PREMOSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare incisivi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei percorsi formativi, i Soggetti richiamati all'art. 18, comma 5, lettera a), della legge 24 giugno 1997 n. 196 promuovono tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

SI CONVIENE QUANTO SEGUENTE

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocino di formazione ed orientamento su progetto dell'Università degli Studi di Enna "Kore" ai sensi dell'art. 5 della citata legge 196/1997.
2. All'inizio di ciascun anno accademico, entra in rapporto i Soggetti promotore ed ospitante, provvedendone, a mezzo di corrispondenza, a stabilire il numero complessivo ammesso dei soggetti in tirocino di formazione e orientamento ed i Corsi di laurea di provenienza di detti destinatari.

Art. 2

1. Il tirocino formativo e di orientamento - ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196/1997 - non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocino, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzatore, e da un tutor del Soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante fa base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - b. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocino, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
4. Il nominativo del tirocinante:

- a. le strutture aziendali (scabinamenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocino;
- b. gli estremi identificativi delle assicurazioni tutele per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocino formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda ai dati (informazioni o conoscenze) in merito a processi produttivi e prodotti) acquisiti durante lo svolgimento del tirocino.

Art. 4

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocino, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (faccendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) ed al Soggetto promotore.
2. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero dell'Industria e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Il periodo di durata della presente Convenzione è pari alla durata del corso di studi per il quale è utilizzata, a partire dal momento della stipula. Esso si intende tacitamente rinnovato per il periodo successivo, salvo ricevuta di una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posso elettronico certificato, da inviare almeno sessanta giorni prima della data di scadenza prevista.

Enna (data) 03/12/2016

per l'Università degli Studi di Enna "Kore"

Cataldo Salerno
Prof. Cataldo Salerno



per il Soggetto ospitante

IL SINDACO
(Voto Firma Junior Errante)



Felice Junior Errante
Firma